

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 1/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020 n. 29» e della proposta di legge n. 4/2020, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Baiocchi concernente: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua)», abbinate, nel testo approvato dalla III Commissione in data 26 novembre 2020, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 377 del 26 novembre 2020;

Udita la proposta del relatore Nicola Barbieri nella seduta n. 6 del 3 dicembre 2020;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 1/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020 n. 29» e la proposta di legge n. 4/2020, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Baiocchi concernente: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua)», abbinate, nel testo approvato dalla III Commissione in data 26 novembre 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 269 del 26 novembre 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 271 del 27 novembre 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 4 dicembre 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 9 dicembre 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 dicembre 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Scheda ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLA PROPOSTA DI LEGGE N.1/2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31 (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA), COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020, N. 29

ABBINATA ALLA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 4/2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31 (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA)

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale La proposta di legge</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con la normativa europea con particolare riferimento alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; • Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale vigente.</p> <p>Si evidenzia a tale proposito che l'intervento normativo in esame, apportando modifiche alla disciplina regionale in materia di gestione dei corsi d'acqua attiene alla materia "tutela dell'ambiente" riservata alla legislazione esclusiva del legislatore statale (articolo 117, comma secondo, lettera s della Costituzione).</p> <p>Secondo un orientamento giurisprudenziale costituzionale ormai consolidato, la "tutela dell'ambiente" più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano, nelle materie di propria competenza, dettare norme con finalità di tutela ambientale (cfr, tra le altre, sentenze</p>

	<p>Corte Cost, nn. 129/2019, 151/2018; 154 e 244 del 2016 e 58/2015). Deve quindi intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni diretta alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (cfr, tra le altre, sentt.nn. 67/2014, 285/2013, 54/2012).</p> <p>L'articolo 1 della proposta di legge, prevedendo espressamente il parere obbligatorio dell'Autorità di bacino distrettuale competente, ai sensi degli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006, per l'aggiornamento delle linee guida da seguire nella elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, appare in linea con la recente sentenza n. 129/2019 nella quale la Corte Costituzionale ha precisato che "...anche disposizioni di natura organizzativa (che individuano cioè specifiche competenze amministrative) dettate dal legislatore statale, quantunque prive di carattere sostanziale, integrano quei livelli di tutela ambientale uniforme che non ammettono deroghe da parte del legislatore regionale."</p> <p>Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal Codice Civile: articoli 822 e 823 che contengono la definizione e le modalità di gestione dei beni rientranti nel demanio pubblico, comprensivo anche del demanio idrico (fiumi, torrenti ...); • dal Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523: "Testo Unico delle opere idrauliche".- • dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (articoli 86 e 89). Tali disposizioni normative attribuiscono alla Regione la gestione dei beni del demanio idrico nonché la facoltà di determinare l'importo dei canoni demaniali previsti a carico dei concessionari di tali beni e di introitarne i relativi proventi; • dalla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - agli articoli 63 e 64 che hanno affidato la <i>governance</i> delle risorse idriche alle Autorità di bacino di distretto sulla base di una divisione del territorio in distretti idrografici; - all'articolo 144 in base al quale tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio dello Stato; • dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) - articolo 28). Tale disposizione normativa dispone che fanno parte del demanio marittimo, tra l'altro, le foci dei fiumi che sboccano in mare.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le</p>	<ul style="list-style-type: none"> • legge regionale 17 maggio 1999, n. 10: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo econo-

<p>leggi e i regolamenti regionale</p>	<p>mico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa", (articoli 51 e 52). Tali articoli attribuiscono alla Regione la funzione amministrativa relativa alla determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico ed alla Provincia quella relativa alla gestione del demanio idrico; (attualmente ritrasferita alla Regione con la l.r. 13/2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> • legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province" (articolo 2, commi 1 e 2). Tale disposizione normativa ha ritrasferito alla Regione anche la funzione relativa alla gestione del demanio idrico; • legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico" (articoli 30, 31 e 46); • legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo" (articolo 17); • deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 100 del 29 aprile 2014 " Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua. Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31, articolo 2, comma 3".
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 1/2020 (testo base)

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020, n. 29”.

abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno

alla proposta di legge n. 4/20: “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua)”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

L'articolo dispone al comma 1 che le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 2 della l.r. 31/2012 vengano aggiornate secondo le modalità e le procedure previste per la loro approvazione e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente come previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il medesimo articolo al comma 1 bis, inserisce nell'articolo 2 un nuovo comma secondo il quale per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare convenzioni anche con soggetti privati, così come già previsto nel comma 8 bis del medesimo articolo. Al fine inoltre di concorrere nelle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi, il legislatore regionale vincola a tale scopo una quota non inferiore all'80 per cento dei canoni riscossi dall'amministrazione regionale medesima, ai sensi all'articolo 46 della legge regionale 5/2006, dai titolari di concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.